

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 313

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

49° anno  
14 novembre 2006

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1674/2006 della Commissione, del 13 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-  
coli..... 1

★ **Regolamento (CE) n. 1675/2006 della Commissione, del 13 novembre 2006, relativo al divieto di  
pesca del melù nella zona CIEM Vb (acque delle isole Færøer) per le navi battenti bandiera  
francese** ..... 3

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

2006/772/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 10 novembre 2006, che concede a talune parti interessate  
l'esenzione dall'estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle importazioni  
di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese istituito dal regolamento (CEE)  
n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto e modificato da ultimo dal regolamento (CE)  
n. 1095/2005 e revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune  
parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti interessate  
ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97** ..... 5

*Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea*

★ **Azione comune 2006/773/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2006, che modifica e proroga  
l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza  
alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)** ..... 15

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1674/2006 DELLA COMMISSIONE****del 13 novembre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	95,1
	096	30,1
	204	43,5
	999	56,2
0707 00 05	052	133,5
	204	49,7
	628	196,3
	999	126,5
0709 90 70	052	109,1
	204	130,0
	999	119,6
0805 20 10	204	82,2
	999	82,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	70,6
	400	82,6
	528	40,7
	999	64,6
0805 50 10	052	51,9
	388	62,1
	528	41,7
	999	51,9
0806 10 10	052	113,4
	388	208,7
	400	211,5
	508	270,7
	999	201,1
0808 10 80	096	29,0
	388	67,4
	400	106,1
	404	100,1
	720	73,5
	800	141,3
0808 20 50	999	86,2
	052	87,5
	400	216,1
	720	57,7
	999	120,4

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1675/2006 DELLA COMMISSIONE****del 13 novembre 2006****relativo al divieto di pesca del melù nella zona CIEM Vb (acque delle isole Færøer) per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(3)</sup>, fissa i contingenti per il 2006.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2006.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi sudette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*

Jørgen HOLMQUIST

*Direttore generale della Pesca  
e degli affari marittimi*

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1591/2006 (GU L 296 del 26.10.2006, pag. 1).

## ALLEGATO

N.	51
Stato membro	Francia
Stock	WHB/05B-F.
Specie	Melù ( <i>Micromesistius poutassou</i> )
Zona	Vb (acque delle isole Færøer)
Data	24 ottobre 2006

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2006

**che concede a talune parti interessate l'esenzione dall'estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005 e revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti interessate ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97**

(2006/772/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (il regolamento di base),

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio esteso a tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 <sup>(2)</sup> (regolamento di estensione) mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio <sup>(3)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio <sup>(4)</sup> (regolamento di esenzione), mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

<sup>(3)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1095/2005 (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) Dopo l'entrata in vigore del regolamento di esenzione, diverse società di assemblaggio di biciclette hanno chiesto, a norma dell'articolo 3 di tale regolamento, di essere esentate dal dazio antidumping esteso, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese (dazio antidumping esteso). La Commissione ha pubblicato, in diversi numeri della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, una serie di elenchi di richiedenti <sup>(1)</sup> per i quali è stato sospeso il pagamento del dazio antidumping esteso relativamente alle loro importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.
- (2) Dopo l'ultima pubblicazione dell'elenco delle parti oggetto di esame <sup>(2)</sup>, è stato selezionato un periodo di esame. Questo periodo è stato fissato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. A tutte le parti oggetto di esame è stato inviato un questionario in cui venivano richieste informazioni relative alle operazioni di assemblaggio effettuate durante il rispettivo periodo di esame.

#### A. DOMANDE DI ESENZIONE RELATIVAMENTE ALLE QUALI ERA STATA IN PRECEDENZA CONCESSA LA SOSPENSIONE

##### A.1. Domande di esenzione ammissibili

- (3) La Commissione ha ricevuto dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1 le informazioni necessarie per poter decidere in merito all'ammissibilità delle domande. Le informazioni fornite sono state esaminate e verificate, all'occorrenza, presso le sedi delle parti interessate. Alla luce di queste informazioni, la Commissione ha giudicato ammissibili, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, tutte le domande di esenzione presentate dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1.

Tabella 1

Denominazione	Indirizzo	Paese	Codice addizionale TARIC
ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.	Podgordzie 32 C, 39-200 Dębica	Polonia	A565
ARKUS Sp. z o.o.	Podgordzie 32 C, 39-200 Dębica	Polonia	A565
Athletic Manufacturing Sp. z.o.o.	ul. Drawska 21, 02-202 Warszawa	Polonia	A568
Avantisbike — Fabrico de bicicletas S.A.	Zona Industrial de Oiã (Sul), Lt. B17, 3770-059 Oiã	Portogallo	A726
BELVE s.r.o.	Palkovičova, 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	Slovacchia	A535
Bike Mate s.r.o.	Dlhá 248/43, 905 01 Senica	Slovacchia	A589
Cannondale Europe BV	Hanzepoort 27, 7575 DB Oldenzaal	Paesi Bassi	A686
CSEKE Trade Kft	Központi út 21-47., 1211 Budapest	Ungheria	A685
C-TRADING s.r.o.	V. Palkovicha 19, 946 03 Kolárovo	Slovacchia	A662
Decathlon Sp. z o. o.	ul. Malborska 53, 03-286 Warszawa	Polonia	A696
Eurobike Kft	Zengő utca 58, 7693 Pécs-Hird	Ungheria	A624
Fabryka Rowerów Romet-Jastrowie Sp. z o.o.	ul. Narutowicza 14, 64-915 Jastrowie	Polonia	A564

<sup>(1)</sup> GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3; GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9; GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6; GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2; GU C 217 del 11.7.1998, pag. 9; GU C 37 del 11.2.1999, pag. 3; GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6; GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8; GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5; GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2; GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3; GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5; GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2; GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, e GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16.

Denominazione	Indirizzo	Paese	Codice addizionale TARIC
Firma Wielobranżowa «Mexller» — Artur Nowak	ul. Romera 4/20, 42-200 Częstochowa	Polonia	A697
Koliken Kft	Széchenyi u. 103, 6400 Kiskunhalas	Ungheria	A616
Koninklijke Gazelle BV	Wilhelminaweg 8, 6951BP Dieren	Paesi Bassi	8609
Kynast Bike GmbH	Artlandstraße 55, 49610 Quakenbrück	Germania	A692
Manufacture de cycles du Comminges (M.C.C.)	Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens	Francia	A690
Maxbike Ltd	Svatoplukova 2771, 700 30 Ostrava-Vitkovice	Repubblica ceca	A664
Muller Sport Bohemia s.r.o.	Okružní 110, Hlincova Hora, 373 -71 Rudolfov	Repubblica ceca	A605
OLPRAN Spol. s.r.o.	Libušina, 101, 772-11 Olomouc	Repubblica ceca	A546
PFIFF Vertriebs GmbH	Wilhelmstraße 49, 49610 Quakenbrück	Germania	A668
TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.	Via Meucci 12, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)	Italia	A724
Tolin Przedsiębiorstwo Prywatne Jerzy Topolski	Leg Witoszyn, 87-811 Fabianki	Polonia	A586
Victus International Trading S.A.	ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań	Polonia	A588
Vizija Sport d.o.o.	Tržaška cesta 87 b, 1370 Logatec	Slovenia	A630

- (4) Le circostanze accertate dalla Commissione dimostrano che, per ventiquattro di queste operazioni di assemblaggio di biciclette realizzate dai richiedenti, il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese utilizzate nelle operazioni di assemblaggio era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate, e che tali operazioni, pertanto, non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (5) Per quanto riguarda l'ultima parte, anche se i fatti mostrano che il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese utilizzate nelle sue operazioni di assemblaggio era superiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate in tali operazioni, il valore aggiunto era superiore al 25 % dei costi di fabbricazione. Pertanto, le operazioni di assemblaggio di tale parte non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento di base.
- (6) In considerazione di quanto precede, e in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le parti interessate elencate nella precedente tabella dovrebbero essere esentate dal dazio antidumping esteso.
- (7) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, l'esenzione dal dazio antidumping esteso delle parti interessate elencate nella tabella 1 dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di esenzione. Inoltre, la loro obbligazione doganale per quel che riguarda il dazio antidumping esteso va considerata nulla a decorrere dalla stessa data.

- (8) Le seguenti cinque parti, elencate nella tabella 1, hanno comunicato alla Commissione un cambiamento di ragione sociale e/o sede sociale o il trasferimento dell'attività di assemblaggio, avvenuti durante il periodo dell'inchiesta:
- «Athletic International Sp. z o.o., ul. Drawska 21, 02-202 Warszawa, Polonia», ha trasferito l'attività di assemblaggio a «Athletic Manufacturing Sp. z o.o., ul. Drawska 21, 02-202 Warszawa, Polonia»,
  - «Avantisbike - Fábrico de bicicletas S.A., Rua do Casarão, 3750-869 Borralha, Portogallo», ha trasferito la propria sede sociale a «Zona Industrial de Oiã (Sul), Lt. B17, 3770-059 Oiã, Portogallo»,
  - «CSEKE Trade Kft, Gyepsor u. 1., 1211 Budapest, Ungheria», ha trasferito la propria sede sociale a «Központi út 21-47., 1211 Budapest, Ungheria»,
  - «Firma Wielobranżowa ART-POL - Artur Nowak, ul. Romera 4/20, 42-200 Częstochowa, Polonia», ha cambiato nome diventando «Firma Wielobranżowa "Mexller" Artur Nowak, ul. Romera 4/20, 42-200 Częstochowa, Polonia»,
  - «PFIFF Vertriebs GmbH, Wilhelmstraße 58, 49610 Quakenbrück, Germania», ha trasferito la propria sede sociale a «Wilhelmstraße 49, 49610 Quakenbrück, Germania».
- (9) La Commissione ha accertato che tali cambiamenti di ragione sociale e/o sede sociale e il trasferimento delle attività di assemblaggio non hanno avuto un'incidenza sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le disposizioni del regolamento di esenzione e pertanto ritiene che tali cambiamenti non incidano sull'esenzione dal dazio antidumping esteso.

#### A.2. Domande di esenzione non ammissibili e ritiri

- (10) Anche le parti interessate elencate nella tabella 2 hanno presentato domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso.

Tabella 2

Denominazione	Indirizzo	Paese	Codice addizionale TARIC
A.J. Maias. Lda	Estrada Nacional N.º 1 — Malaposta — Apart. 27, 3781-908 Sangalhos	Portogallo	A401
Bike Sport	Krzemionka 14, 62-872 Godziesze	Polonia	A593
Hermann Hartje KG	Deichstraße 120-122, 27318 Hoya/Weser	Germania	A725
ISTRO-HGA, spol. s.r.o.	Svätopeterská 14, 947 01 Hurbanovo	Slovacchia	A541
Maver Sp. z o.o.	Ul. Przasnysza 77, 06-200 Maków Mazowiecki	Polonia	A728
P.W.U.H. Sterna	Ul. Lotników 51, 73-102 Stargard Szczeciński	Polonia	A631

- (11) Quattro parti hanno ritirato la domanda di esenzione, informandone la Commissione.

- (12) Una parte non ha presentato le informazioni richieste per l'esame della domanda. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esenzione, la Commissione ha quindi informato tale parte della propria intenzione di respingere la domanda. La parte ha avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo, ma la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione.
- (13) Una parte non ha utilizzato le parti di biciclette per la produzione o l'assemblaggio di biciclette durante il periodo dell'esame, né ha informato la Commissione di averle distrutte o riesportate, e ciò rappresenta una violazione degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento di esenzione. La parte interessata è stata informata e ha avuto la possibilità di rendere note le proprie osservazioni, ma la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione.
- (14) Poiché le parti interessate elencate nella tabella 2 non hanno soddisfatto i criteri per l'esenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento di esenzione, la Commissione deve respingere le loro domande di esenzione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del medesimo regolamento. Occorre pertanto revocare la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso di cui all'articolo 5 del regolamento di esenzione e riscuotere tale dazio dalla data di ricezione delle domande delle suddette parti interessate.

### A.3. Domanda di esenzione che necessita di ulteriori verifiche

- (15) La parte interessata di cui alla tabella 3 ha presentato domanda di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso.

Tabella 3

Denominazione	Indirizzo	Paese	Codice addizionale TARIC
ROG Kolesa, d.d.	Letališka 29, 1000 Ljubljana	Slovenia	A538

- (16) I servizi della Commissione non hanno potuto verificare se le operazioni di assemblaggio di tale parte ricadessero al di fuori del campo dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, a causa della procedura di fallimento della parte istruita dal Tribunale penale fallimentare presso la Corte distrettuale di Lubiana.
- (17) Pertanto, la parte di cui alla tabella 3 deve rimanere nell'elenco delle parti oggetto di esame. Il pagamento del dazio antidumping rispetto alle importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tale parte deve pertanto rimanere sospeso.

## B. RICHIESTE DI ESENZIONE RELATIVAMENTE ALLE QUALI NON ERA STATA IN PRECEDENZA CONCESSA LA SOSPENSIONE

### B.1. Domande di esenzione non ammissibili

- (18) Anche le parti interessate elencate nella tabella 4 hanno presentato domanda di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso:

Tabella 4

Denominazione	Indirizzo	Paese
Firma Bikeland	Ul. 15 Sierpnia 17, 96-500 Sochaczew	Polonia
NV 2 Bs	Slagbaan 37, 3052 Blanden	Belgio
NV Simons	Staatsbaan 279, 3460 Bekkevoort	Belgio

- (19) Per quanto concerne tali parti, va osservato che le loro richieste non soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.
- (20) Due richiedenti utilizzano parti essenziali di biciclette per la produzione o l'assemblaggio di biciclette in quantità inferiori a 300 unità per tipo al mese.
- (21) Un richiedente non ha fornito elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare che le operazioni di assemblaggio sono escluse dal campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento di base, in particolare prove del fatto che il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese utilizzate nelle operazioni di assemblaggio è inferiore al 60 % del volume totale delle parti utilizzate in tali operazioni.
- (22) Tali parti sono state debitamente informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni, ma la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione. Pertanto, a tali parti non è stata concessa la sospensione.

**B.2. Domande di esenzione ammissibili relativamente alle quali dovrebbe essere concessa la sospensione**

- (23) Si informano le parti interessate che sono state ricevute altre domande di esenzione, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esenzione, dalle parti elencate nella tabella 5. In seguito alle richieste, la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere applicata a partire dalla data che appare nella colonna «Data di entrata in vigore»:

Tabella 5

Denominazione	Indirizzo	Paese	Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di entrata in vigore	Codice addizionale TARIC
Alubike — Bicicletas, S.A.	Zona Industrial de Oiã, Lote C10, 3770-059 Oliveira do Bairro	Portogallo	Articolo 5	12.12.2005	A730
Bonaventure BVBA	Stoomtuigstraat 16, 8830 Hoogdele-Gits	Belgio	Articolo 5	19.1.2006	A732
Goldbike — Indústria de Bicicletas, Lda	Rua das Flores, s/n, Poutena, 3780-594 Vilarinho do Bairro — Anadia	Portogallo	Articolo 5	9.8.2006	A777
Ing. Jaromír Březina	Foglarova 11, 787 01 Šumperk	Repubblica ceca	Articolo 5	20.7.2006	A776
Koga BV	Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen	Paesi Bassi	Articolo 5	19.6.2006	A773
Look Cycle International S.A.	27, rue du docteur Léveillé, B.P. 13, 58028 Nevers Cedex	Francia	Articolo 5	14.9.2006	A781
Loris Cycles di Perinel Lori	Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)	Italia	Articolo 5	13.12.2005	A731
Prestige NV	Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren	Belgio	Articolo 5	16.2.2006	A737
Puky GmbH & Co. KG	Fortunastraße 11, 42489 Wülfrath	Germania	Articolo 5	21.8.2006	A778
Skeppshultcykeln AB	Storgatan 78, 333 93 Skeppshult	Svezia	Articolo 5	29.3.2006	A745
Stevens Vertriebs GmbH	Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg	Germania	Articolo 5	3.7.2006	A774
Trenga DE Vertriebs GmbH	Großmoordamm 63-67, 21079 Hamburg	Germania	Articolo 5	10.5.2006	A746

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le parti elencate nella tabella 1 sono esentate dall'estensione alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese, di cui al regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

Le esenzioni entrano in vigore, per ciascuna parte interessata, a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».

*Tabella 1*

**Elenco delle parti a cui è stata concessa l'esenzione**

Denominazione	Indirizzo	Paese	Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di entrata in vigore	Codice addizionale TARIC
ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.	Podgródzie 32 C, 39-200 Dębica	Polonia	Articolo 7	1.6.2005	A565
ARKUS Sp. z o.o.	Podgródzie 32 C, 39-200 Dębica	Polonia	Articolo 7	dal 23.6.2004 al 31.5.2005	A565
Athletic Manufacturing Sp. z.o.o.	ul. Drawska 21, 02-202 Warszawa	Polonia	Articolo 7	3.8.2004	A568
Avantisbike — Fabrico de bicicletas S.A.	Zona Industrial de Oiã (Sul), Lt. B17, 3770-059 Oiã	Portogallo	Articolo 7	10.11.2005	A726
BELVE s.r.o.	Palkovičova, 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	Slovacchia	Articolo 7	4.5.2004	A535
Bike Mate s.r.o.	Dlhá 248/43, 905 01 Senica	Slovacchia	Articolo 7	8.10.2004	A589
Cannondale Europe BV	Hanzepoort 27, 7575 DB Oldenzaal	Paesi Bassi	Articolo 7	21.6.2005	A686
CSEKE Trade Kft	Központi út 21-47., 1211 Budapest	Ungheria	Articolo 7	21.4.2005	A685
C-TRADING s.r.o.	V. Palkovicha 19, 946 03 Kolárovo	Slovacchia	Articolo 7	10.2.2005	A662
Decathlon Sp. z o. o.	ul. Malborska 53, 03-286 Warszawa	Polonia	Articolo 7	19.8.2005	A696
Eurobike Kft	Zengő utca 58, 7693 Pécs-Hird	Ungheria	Articolo 7	28.1.2005	A624
Fabryka Rowerów Romet-Jastrowie Sp. z o.o.	ul. Narutowicza 14, 64-915 Jastrowie	Polonia	Articolo 7	dal 14.6.2004 al 31.5.2005	A564
Firma Wielobranżowa «Mexller» — Artur Nowak	ul. Romera 4/20, 42-200 Częstochowa	Polonia	Articolo 7	22.9.2005	A697
Koliken Kft	Széchenyi u. 103, 6400 Kiskunhalas	Ungheria	Articolo 7	8.11.2004	A616
Koninklijke Gazelle BV	Wilhelminaweg 8, 6951 BP Dieren	Paesi Bassi	Articolo 7	29.6.2005	8609
Kynast Bike GmbH	Artlandstraße 55, 49610 Quakenbrück	Germania	Articolo 7	29.7.2005	A692

Denominazione	Indirizzo	Paese	Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di entrata in vigore	Codice addizionale TARIC
Manufacture de cycles du Comminges (MCC)	Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens	Francia	Articolo 7	29.6.2005	A690
Maxbike Ltd	Svatoplukova 2771, 700 30 Ostrava-Vitkovice	Repubblica ceca	Articolo 7	3.1.2005	A664
Muller Sport Bohemia s.r.o.	Okružní 110, Hlincova Hora, 373-71 Rudolfov	Repubblica ceca	Articolo 7	8.11.2004	A605
OLPRAN Spol. s.r.o.	Libušina, 101, 772-11 Olomouc	Repubblica ceca	Articolo 7	1.5.2004	A546
PFIFF Vertriebs GmbH	Wilhelmstraße 49, 49610 Quakenbrück	Germania	Articolo 7	6.4.2005	A668
TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.	Via Meucci 12, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)	Italia	Articolo 7	24.10.2005	A724
Tolin Przedsiębiorstwo Prywatne Jerzy Topolski	Łęg Witoszyn, 87-811 Fabianki	Polonia	Articolo 7	10.9.2004	A586
Victus International Trading S.A.	ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań	Polonia	Articolo 7	11.10.2004	A588
Vizija Sport d.o.o.	Tržaška cesta 87 b, 1370 Logatec	Slovenia	Articolo 7	24.1.2005	A630

### Articolo 2

Le domande di esenzione dal dazio antidumping esteso presentate dalle parti elencate nella seguente tabella 2 ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97 sono respinte.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per le parti interessate a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».

Tabella 2

### Elenco delle parti per le quali la sospensione è revocata

Denominazione	Indirizzo	Paese	Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di entrata in vigore	Codice addizionale TARIC
A.J. Maias, Lda	Estrada Nacional N.º 1 — Malaposta — Apart. 27, 3781-908 Sangalhos	Portogallo	Articolo 5	23.2.2005	A401
Bike Sport	Krzemionka 14, 62-872 Godziesze	Polonia	Articolo 5	3.1.2005	A593
Hermann Hartje KG	Deichstraße 120-122, 27318 Hoya/Weser	Germania	Articolo 5	7.11.2005	A725
ISTRO-HGA, spol. s.r.o.	Svätopeterská 14, 947 01 Hurbanovo	Slovacchia	Articolo 5	1.5.2004	A541
Maver Sp. z o.o.	Ul. Przasnysza 77, 06-200 Maków Mazowiecki	Polonia	Articolo 5	19.10.2005	A728
P.W.U.H. Sterna	Ul. Lotników 51, 73-102 Stargard Szczeciński	Polonia	Articolo 5	2.2.2005	A631

## Articolo 3

Le parti elencate nella tabella 3 costituiscono l'elenco aggiornato delle parti oggetto di esame, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97. In seguito alle richieste, la sospensione del pagamento del dazio esteso è entrata in vigore a partire dalla data corrispondente che appare nella colonna «Data di entrata in vigore» della tabella 3.

Tabella 3

## Elenco delle parti oggetto di esame

Denominazione	Indirizzo	Paese	Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di entrata in vigore	Codice addizionale TARIC
Alubike — Bicletas, S.A.	Zona Industrial de Oiã, Lote C10, 3770-059 Oliveira do Bairro	Portogallo	Articolo 5	12.12.2005	A730
Bonaventure BVBA	Stoomtuigstraat 16, 8830 Hoogdele-Gits	Belgio	Articolo 5	19.1.2006	A732
Goldbike — Indústria de Bicletas, Lda	Rua das Flores, s/n, Poutena, 3780-594 Vilarinho do Bairro — Anadia	Portogallo	Articolo 5	9.8.2006	A777
Ing. Jaromír Březina	Foglarova 11, 787 01 Šumperk	Repubblica ceca	Articolo 5	20.7.2006	A776
Koga BV	Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen	Paesi Bassi	Articolo 5	19.6.2006	A773
Look Cycle International S.A.	27, rue du Docteur Léveillé, B.P. 13, 58028 Nevers Cedex	Francia	Articolo 5	14.9.2006	A781
Loris Cycles di Perinel Lori	Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)	Italia	Articolo 5	13.12.2005	A731
Prestige NV	Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren	Belgio	Articolo 5	16.2.2006	A737
Puky GmbH & Co. KG	Fortunastraße 11, 42489 Wülfrath	Germania	Articolo 5	21.8.2006	A778
ROG Kolesa, d.d.	Letališka 29, 1000 Ljubljana	Slovenia	Articolo 5	1.5.2004	A538
Skeppshultcykeln AB	Storgatan 78, 333 93 Skeppshult	Svezia	Articolo 5	29.3.2006	A745
Stevens Vertriebs GmbH	Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg	Germania	Articolo 5	3.7.2006	A774
Trenga DE Vertriebs GmbH	Großmoordamm 63-67, 21079 Hamburg	Germania	Articolo 5	10.5.2006	A746

*Articolo 4*

Le domande di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso presentate dalle parti elencate nella tabella 4 sono respinte.

*Tabella 4***Elenco delle parti le cui domande di esenzione sono state respinte**

Denominazione	Indirizzo	Paese
Firma Bikeland	Ul. 15 Sierpnia 17, 96-500 Sochaczew	Polonia
NV 2 Bs	Slagbaan 37, 3052 Blanden	Belgio
NV Simons	Staatsbaan 279, 3460 Bekkevoort	Belgio

*Articolo 5*

La presente decisione è rivolta agli Stati membri e alle parti elencate agli articoli 1, 2, 3 e 4.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2006.

*Per la Commissione*  
Peter MANDELSON  
*Membro della Commissione*

---

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**AZIONE COMUNE 2006/773/PESC DEL CONSIGLIO**

**del 13 novembre 2006**

**che modifica e proroga l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,  
considerando quanto segue:

- (1) il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) <sup>(1)</sup> per un periodo di 12 mesi.
- (2) L'accordo concluso tra il governo israeliano e l'Autorità palestinese precisa che il mandato iniziale di 12 mesi della missione può essere rinnovato per un ulteriore periodo di sei mesi a meno che tutte le Parti non conven-gano di mettere fine alla missione.
- (3) Il 15 settembre 2006 il Consiglio ha ribadito il suo costante impegno per la missione EU BAM Rafah.
- (4) Sia la parte palestinese che la parte israeliana hanno approvato la proroga dell'EU BAM Rafah, conformemente all'articolo V dell'accordo concluso sulla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah alla frontiera tra Gaza e l'Egitto.
- (5) Occorre modificare di conseguenza l'azione comune 2005/889/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

L'azione comune 2005/889/PESC è modificata come segue:

- 1) l'articolo 3 è soppresso;

2) l'articolo 13, paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione è pari a 1 696 659 EUR per il 2005 e a 5 903 341 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 24 maggio 2007.»;

3) il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente testo:

«Essa scade il 24 maggio 2007.»;

4) l'articolo 17 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 17

La presente azione comune è riesaminata al più tardi entro il 31 marzo 2007.».

*Articolo 2*

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

*Articolo 3*

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2006.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

E. TUOMIOJA

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.